indicazioni riportate nell' allegato 3 del presente avviso che specifica, tra l'altro gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente in merito alla fertilizzazione al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto;

- obbligo di limitare le lavorazioni del terreno ad un massimo di 30 cm di profondità. Non sono consentite le lavorazioni che prevedono l'uso dell'aratro e di ogni altra attrezzatura che comporti il rovesciamento del terreno. Sono consentite la ripuntatura, la lavorazione minima del terreno e la semina su sodo.

#### b) Colture intercalari da sovescio

Per le colture erbacee avvicendate:

- obbligo della coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nel corso del quinquennio e per almeno tre volte in caso di estensione della durata dell'impegno, per una superficie complessiva, riferita all'intera durata dell'impegno, almeno pari al 80% della intera superficie aziendale;
- divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, disseccanti, fitosanitari e concimi chimici;
- le colture da sovescio dovranno essere seminate prima del 15 novembre e restare in campo almeno sino al 31 marzo successivo. La coltura dovrà garantire una idonea copertura vegetale.

#### c) Rotazione colturale

- Adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento, solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti; la successione colturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti. Per colture depauperanti si intende i cereali autunno vernini e le altre colture previste dalla circolare AGEA n. ACIU2007.232 del 6 aprile 2007;
- la rotazione dovrà prevedere una prato di leguminose di durata almeno biennale o, in alternativa, un avvicendamento almeno quinquennale con la coltivazione di una leguminosa da granella (pisello, fava, lenticchia, cece, lupino e cicerchia) per almeno due anni.

La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq.

L'adesione alla presente Azione può avvenire anche tramite <u>un'azione coordinata</u>, alla cui applicazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 "documentazione richiesta".

Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

L'Azione si applica esclusivamente sui terreni seminativi avvicendati e prevede la possibilità di adesione ad uno o più degli impegni suddetti nel rispetto delle possibili combinazioni di seguito specificate:

- o l'impegno a) "fertilizzazione organica" e l'impegno c) "rotazione colturale" possono essere assunti anche singolarmente;
- o l'impegno b) "colture da sovescio" può essere assunto solo in combinazione con l'impegno a) "fertilizzazione organica" o con l'impegno c) "rotazione colturale";
- o l'impegno a) "fertilizzazione organica", l'impegno b) "colture da sovescio" e l'impegno c) "rotazione colturale"; possono essere applicati in maniera contestuale

#### Il beneficiario, inoltre, è tenuto a:

• individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (Allegato 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica aziendale

- presentare un piano di coltivazione aziendale, predisposto sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa redatto e sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico;
- compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

## Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti dalla presente Azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso che insistano sulla medesima superficie, con quelli dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale".

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito elencate

- 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli-permanenti"
- 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";
- 214.6 "Coltivazioni a perdere".

#### ARTICOLO 6

# Termini e modalità di presentazione delle domande

# 6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il richiedente, per la medesima azienda agricola e nel caso in cui sia prevista l'adesione a più azioni tra loro sincronizzate ovvero con la stessa decorrenza iniziale dovrà compilare una unica domanda di aiuto/pagamento. Una sola domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti in province diverse; in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Decentrata Agricoltura della provincia ove è ubicato il centro aziendale o ricade la parte prevalente dell'azienda agricola.

Nel caso in cui sia prevista l'adesione a più Azioni della presente Misura con impegni tra loro non sincronizzati ovvero avviati in diverse annualità il beneficiario è tenuto alla presentazione di domande distinte di aiuto/pagamento.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

• per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;

• per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (rilascio informatico) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, sia di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) sia del tecnico prescelto per l'assistenza aziendale. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto della presente Misura e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Area 06, Via R. R. Garibaldi, n. 7-00145 Roma, anticipandola via telefax al seguente numero 06/51683503, la seguente documentazione:
  - richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
  - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA);
  - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente dovrà pervenire al medesimo indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura, per l'annualità 2008 entro e non oltre il 28 aprile 2008, mentre per le annualità successive entro la data del 15 marzo, salvo diverse indicazioni dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

# 6.2 Termini di presentazione

L'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004 stabilisce, tra l'altro, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative ai contratti agroambientali, ed in particolare fissa la data del 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Per l'annualità 2008 le domande di aiuto/pagamento potranno essere presentate già a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito regionale Internet www.assagri.it.

Il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), sia della domanda di aiuto/pagamento relativa all'impegno iniziale, sia della domanda di pagamento per l'aggiornamento (conferma) degli impegni, è fissato al 15 maggio 2008. A tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda. La Regione, per le annualità successive al 2008, si riserva, sulla base di schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore, di anticipare la scadenza del 15 maggio stabilità dalla vigente normativa comunitaria.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

Per le domande "rilasciate" dal sistema SIAN oltre la scadenza fissata per la presentazione delle domande, in conformità a quanto stabilito dell'articolo 21 del regolamento (CE) 796/04, si procede ad una riduzione dell'1% sull'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, entrambi debitamente documentati.

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Una copia della domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza fissata per la presentazione delle domande, il 15 giugno 2008 per l'annualità 2008, presso le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio competenti territorialmente, di cui di seguito viene riportato il relativo elenco:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, Via Romiti 80, 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande devono essere inoltrate alle suddette Aree Decentrate in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Decentrata ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Si precisa che per le domande rilasciate informaticamente oltre il 15 maggio 2008, e comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno 2008 la domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Nel caso un imprenditore conduca aziende localizzate in più regioni, potrà presentare tante richieste quante sono le regioni su cui le aziende sono ubicate. Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

In conformità con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento 796/2004 le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate rispetto alla domanda iniziale o all'ultima domanda valida per:

- variare le parcelle dichiarate e richieste a premio, anche in aumento;
- rettificare l'uso delle parcelle dichiarate e richieste a premio.

Sono altresì consentite le correzioni di documenti o contratti che abbiano attinenza con le modifiche sopra indicate.

Tali variazioni sono ammesse entro e non oltre la data del **31 maggio 2008**. La domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 22 e 68 del regolamento 796/2004 la domanda di aiuto/pagamento o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tali revoche non sono ammesse nel caso in cui il beneficiario sia stato informato di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o nel corso di controlli in loco e a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione della data del controllo in azienda.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento (CE) 1975/2006.

#### 6.3 Annualità successive

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una <u>domanda di pagamento</u> (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento. Rimane fermo che il mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni di impegno previste nel presente Avviso, costituiscono elemento per la pronunzia della decadenza dagli aiuti con eventuale restituzione degli indebiti percepiti.

#### 6.4 Ampliamento degli impegni

E' consentito procedere <u>all'ampliamento dell'impegno</u>, ossia la domanda iniziale può essere integrata, nelle annualità successive, con altre superfici. Non è consentito l'ampliamento delle UBA dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento (domanda iniziale). Gli impegni dovranno essere sincronizzati con la domanda iniziale e da ciò consegue che il quinquennio/settennio di riferimento decorre, per tutte le superfici assoggettate, dal termine previsto per la presentazione della domanda di I annualità.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006 il beneficiario può procedere ad una estensione dell'impegno a condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto l'ampliamento:

- comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
- sia giustificata quanto alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante e alla dimensione della superficie aggiuntiva;
- non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

Pertanto, sono consentiti ampliamenti non oltre il <u>III anno</u> d'impegno, elevato al **V anno** per impegni di durata settennale, e per una *superficie aggiuntiva* che dovrà essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria e comunque non superiore <u>al 30%</u> della superficie già assoggettata ad impegno iniziale.

Il beneficiario è tenuto, per le modificazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ad aggiornare il fascicolo unico aziendale. Per le superfici in eccesso alla soglia del 30% non è corrisposto l'aiuto. Il beneficiario è tenuto, altresì, a comunicare alla competente Area Decentrata Agricoltura le avvenute variazioni. L'aggiornamento del fascicolo aziendale come anche la comunicazione alla competente Area Decentrata deve essere effettuata entro i due mesi successivi al momento in cui è intervenuta la variazione.

# 6.5. Trasformazione dell'impegno

Nelle annualità successive a quella di impegno iniziale, conformemente a quanto previsto nell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è consentita la <u>sostituzione dell'impegno originario</u> con un nuovo impegno, solo se questo viene applicato all'insieme della superficie in questione e per condizioni di impegno non meno rigorose di quelle iniziali.

La trasformazione dell'impegno, ossia il cambio da una Azione ad un'altra della presente Misura del Piano di Sviluppo Rurale da effettuarsi nell'arco del quinquennio o (settennio), può essere autorizzata esclusivamente nei casi di seguito specificati:

- Trasferimenti dall'Azione 214.1 "produzione integrata" all'Azione 214.2 "agricoltura biologica";
- Trasferimenti dall'Azione 214.1 "produzione integrata" o 214.2 "agricoltura biologica" all'Azione 214.4 "riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli". Nel caso di trasferimento da 214.2 a 214.4 la superficie oggetto di trasferimento dovrà comunque essere assoggettata al metodo di produzione biologico (regolamento CEE 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni);
- Trasferimenti dall'Azione 214.6 "coltivazioni a perdere" all'Azione 214.2 "agricoltura biologica";

- Trasferimenti dall'Azione 214.6 "coltivazioni a perdere" all'Azione 214.4 "riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli";

Nel caso di trasformazione dell'impegno il richiedente dovrà :

- 1. portare a termine, per l'intera annata agraria, l'Azione richiesta ad inizio campagna;
- 2. presentare all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio la richiesta di trasformazione dell'impegno, la quale provvederà a rilasciarne la relativa autorizzazione.

In ogni caso l'aiuto viene corrisposto per un numero di anni complessivo non superiore a cinque/sette dalla sottoscrizione dell'impegno iniziale della nuova Azione.

Può essere, inoltre autorizzata, la conversione dell'impegno assunto ai sensi della presente Misura con uno relativo alle Misure 221 "primo imboschimento dei terreni agricoli" del Piano di Sviluppo Rurale. In questo caso l'impegno della presente Misura cessa senza attivazione delle procedure di decadenza.

#### 6.6. Cessione totale o parziale dell'azienda

In conformità all'articolo 44 del regolamento (CE) 1974/06, nel caso di cessione parziale o totale dell'azienda, sono ammissibili adeguamenti in diminuzione delle superfici, delle UBA e nel caso di adesione all'Azione 214.9 a delle piante isolate oggetto di impegno, purché l'impegno sia proseguito dal subentrante ed a condizione che la riduzione non sia superiore al 50% della superficie, delle UBA e delle piante isolate oggetto di impegno. Solo se rispettate tali condizioni non è richiesta alcuna restituzione delle somme già erogate.

Si specifica altresì che per quanto attiene le modifiche colturali intercorse dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 7 "documentazione richiesta" paragrafo 7.2.1 "variazioni colturali e di UBA".

# ARTICOLO 7

#### 7.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione iniziale al regime di aiuto (I annualità) dovrà essere allegata la seguente documentazione essenziale, la cui mancanza comporta l'irricevibilità della stessa:

- 1. <u>dichiarazione sostitutiva</u>, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da compilare utilizzando lo schema fac-simile riportato in allegato (ALLEGATO n. 5). La presentazione di tale dichiarazione è obbligatoria per l'accesso alla Misura e va integrata, in funzione dell'Azione/i di cui si è richiesta l'attivazione, con le "schede tecniche di Azione", riportate anch'esse nello stesso allegato e parte integrante dello stesso. Le schede tecniche dovranno essere sottoscritte dal richiedente e, laddove previsto, dal tecnico che fornisce il servizio di assistenza tecnica.
  - Si evidenzia, altresì, che le schede tecniche delle Azioni 214.5, 214.6 e 214.11 si compongono anche di elaborati, predisposti e sottoscritti obbligatoriamente dal tecnico responsabile del servizio di assistenza, di seguito specificati:
    - <u>per l'Azione 214.5</u>: relazione tecnico descrittiva degli interventi che si intendono realizzare, =nella quale dovrà essere riportata la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
    - per l'Azione 214.6: piano di intervento, nel quale dovranno essere riportati le tipologie, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;

- <u>per l'Azione 214.11</u> relazione tecnico-descrittiva degli interventi che si intendono realizzare per l'attuazione dell'Azione, sottoscritti dal richiedente e da un tecnico di adeguata qualifica professionale
- 2. <u>planimetria aziendale</u> predisposta sulla base delle mappe catastali con indicazione delle particelle ed individuazione degli appezzamenti delimitati da elementi fisici permanenti (siepi, fossi, strade, ecc.) Sugli appezzamenti così definiti dovranno essere indicate le colture arboree, le erbacee presenti e/o le piante isolate in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di aiuto/pagamento. Tali planimetrie dovranno essere sottoscritte dal tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica ove previsto. La documentazione di cui al presente punto non viene richiesta nel caso dell'adesione all'Azione 214.8.a
- 3. <u>modello di impegno tecnico</u>, da compilare sulla base del modello di cui all'allegato 9 per le Azioni 214.1, 214.2 e 214.11;

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici, devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 5. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere presentata annualmente a corredo della domanda di pagamento per l'aggiornamento annuale degli impegni.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale e nel caso di aiuti corrisposti per UBA, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva

Oltre a quanto già sopra indicato, nel caso di adesione alle Azioni 214.8.a e 214.9.a si richiede:

#### per l'Azione 214.8.a:

- Attestazione, per i capi per i quali si richiede l'aiuto, di iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, rilasciata dall'Associazione di allevatori competente, oppure di appartenenza alla razza, rilasciata da ARSIAL o dal ConsDABI. Tale attestazione può essere presentata anche successivamente alla domanda di aiuto ma deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale entro e non oltre 3 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto.
- Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, obbligatoria nel caso il beneficiario non vi sia già iscritto, sottoscritta dal richiedente, da compilarsi utilizzando il fac-simile allegato =(ALLEGATO 7);

#### per l'Azione 214.9.a

- Certificato di appartenenza delle colture o delle piante isolate per le quali si richiede l'aiuto alle varietà elencate nell'allegato n. 8, rilasciato da ARSIAL. Tale attestazione può essere presentata anche successivamente alla domanda di aiuto ma deve essere acquisita dall'Amministrazione regionale entro e non oltre l'erogazione del premio.
- Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, obbligatoria nel caso il beneficiario non vi sia già iscritto, sottoscritta dal richiedente, da compilarsi utilizzando il fac-simile allegato (ALLEGATO 7)

#### 7.2 Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

#### 7.2.1 Variazioni colturali e di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verifichino delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Nel caso delle variazioni che interessino le Azioni 214.8.a e 214.9.a si rinvia a quanto già disposto nell'art. 5 "Descrizione delle Azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti".

#### 7.2.2 Trasferimento dell'azienda

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda o le UBA ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno o UBA oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie o le UBA oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno **tre anni**, elevato a **cinque anni** per gli impegni settennali, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

#### 7.3 Documentazione integrativa per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 5.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

#### Società:

- verbale dell'organo sociale, *laddove esistente*, dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente.
- altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.

#### • Enti pubblici:

- deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

# ARTICOLO 8 Agevolazioni previste

La Misura prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle Azioni previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie, per numero di piante e/o numero di UBA

Quale norma a carattere generale si specifica che, prescindendo dal tipo di combinazione tra più Azioni che il beneficiario può attivare in applicazione delle possibilità operative previste nella presente Misura, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

□ colture annuali - 600 euro/ha
 □ colture perenni specializzate - 900 euro/ha
 □ altri usi dei terreni - 450 euro/ha

Altresì, nel caso di combinazioni di Azioni attivate nella stessa azienda e che interessano superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia colturale.

Per ciascuna Azione viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra le varie Azioni di cui si compone la Misura.

#### 8.1 - AZIONE 214.1 - PRODUZIONE INTEGRATA

#### Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso 214.1.a e 214.1.b, come riportato in Tabella A.

TABELLA A - AZIONE 214.1 "PRODUZIONE INTEGRATA" RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE.PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO

#### AZIONE 214.1.a "MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONI INTEGRATA

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	110	240	440	290	530

AZIONE 214.1.b "INTRODUZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA"

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)
LIVELLI DI AIUTI (EURO/HA)	120	260	480	330	580

#### (1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

- □ CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- □ SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- □ **PIANTE PROTEICHE:** Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- □ FORAGGERE: Erba medica, trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggere avvicendate
- □ PIANTE OLEIFERE: arachidi, ricino

#### (2): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

- □ CEREALI: Mais (compreso mais a maturazione cerosa)
- COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Tabacco, Patata, piante da fibra (canapa, ecc)
- □ PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE. In tale raggruppamento sono comprese le essenze erbacee ed arbustive destinate in via esclusiva ad usi farmaceutici e aromatici.

#### (3): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C

□ Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti

# (4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D

Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio

# (5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E

□ Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo, Pero, Susino, Agrumi

Gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi sopra indicati riconducibili alle relative tabelle dei premi, ed a condizione che per le medesime siano previste le norme tecniche in materia di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	coefficiente di regressione	
Sino a 50 ettari	0	
Da 50,01 a 100 ettari	-15%	
Da 100,01 a 150 ettari	-20%	
Da 150 a 200 ettari	-25%	
Oltre 200,01 ettari	-30%	

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da considerare per il calcolo della riduzione percentuale deve essere considerato il premio medio unitario (Vedi esempio per la Azione 214.2)

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

#### 8.2 - AZIONE 214.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

#### Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso 214.2.a e 214.2b) come riportato in Tabella B

# TABELLA B – AZIONE 214.2 AGRICOLTURA BIOLOGICA RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO

## AZIONE 214.2.a. – MANTENIMENTO AGRICOLTURA BIOLOGICA

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	GRUPPO F (6)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	150	300	550	355	695	290

#### AZIONE 214.2.b - "INTRODUZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA"

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	GRUPPO F (6)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	165	330	600	390	770	320

#### (1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

- □ CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- □ SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- □ PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- □ **FORAGGERE:** Erba medica, trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati \*
- □ PIANTE OLEIFERE: arachidi, ricino
- \*: Per i prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati ricadenti in aree della Rete Natura 2000 il premio è ridotto a 135 euro/ha

#### (2): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

- □ CEREALI: Mais, (compreso mais a maturazione cerosa)
- COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Piante da fibra (canapa, etc)
- ☐ foraggiere avvicendate con zootecnica biologica
- □ PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE In tale raggruppamento sono comprese le essenze erbacee ed arbustive destinate in via esclusiva ad usi farmaceutici e aromatici.

#### (3): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C

□ Colture orticole in pieno campo, protette e piccoli frutti

#### (4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D

□ Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

#### (5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E

□ Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi

#### (6) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F

Castagno da frutto, Noce da frutto

Gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi indicati nella Tabella B

Per le aziende iscritte od in possesso dei requisiti per essere iscritte nella sezione "aziende in conversione" dell'Albo regionale degli operatori dell'Agricoltura biologica, il premio è pari al 100% di quello previsto nella tabella B, sia per l'azione 214.2 a che per la 214.2 b.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per l'Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE		
Sino a 50 ettari	0		
Da 50,01 a 100 ettari	-15 %		
Da 100,01 a 150 ettari	-20 %		
Da 150,01 a 200 ettari	-25 %		
Oltre 200,01 ettari	-30 %		

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Si specifica, altresì, che:

- per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda;
- l'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

Per una migliore esplicitazione delle modalità di calcolo si riporta il seguente esempio:

#### **ESEMPIO**

- 1. Azienda, che aderisce all'Azione F.2.a "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" costituita da 126 ha di superficie ammissibile, così coltivati:
  - 40 ettari a frumento
  - 15 ettari a vite
  - 30 ettari a mais
  - 41 ettari a oliveto
- 2. Il montante finanziario ovvero l'importo complessivo sul quale calcolare la riduzione percentuale derivante dall'applicazione del coefficiente di regressione è così definito:

```
ha 40 x 150 euro/ha = 6.000 euro totali per il frumento +
ha 15 x 695 euro/ha = 10.425 euro totali per la vite +
ha 30 x 300 euro/ha = 9.000 euro totali per il mais +
ha 41 x 355 euro/ha = 14.555 euro totali per l'olivo =
```

*TOTALE* 

39.980 EURO

- 3. Il premio medio unitario aziendale è pari a: importo complessivo 39.980 euro : 126 ettari = 317,3 euro
- 4. Riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda:

```
a) I ° scaglione (1-50 ettari) → 317,3 €/ha x 50 ha = 15.865 euro riduzione I° scaglione: 15.865 € - (0%) = 0 euro b) II° scaglione (50,01-100 ettari) → 317,3 €/ha x 50 ha = 15.865 euro riduzione II° scaglione: 15.865 € - (-15%) = 2.379,75 euro c) III° scaglione (100,01-150 ettari) → 317,3 €/ha x 26 ha = 8.249,8 euro riduzione III° scaglione: 8249,8 € - (-20%) = 1649,96 euro
```

#### TOTALE DECURTAZIONE: 4029,71 euro

5. Totale premio spettante azienda : 39.980 euro - 4029,71 euro = 35.950,29

#### 8.3 - AZIONE 214.3 GESTIONE DEL SUOLO

#### Intensità dell'aiuto

Gli importi erogabili annuali per singolo intervento sono:

- Intervento a) euro 100/ ettaro ridotto ad 80 euro/ha nel caso di combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2;
- Intervento b) euro 150/ettaro, ridotto a 100 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la vegetazione di copertura sia una coltura autunno-vernina. Tali importi sono ridotti del 20% nel caso di combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'Azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per l'Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15 %
Da 100,01 a 150 ettari	-20 %
Da 150,01 a 200 ettari	-25 %
Oltre 200,01 ettari	-30 %

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda (vedere esempio per l'azione 214.2).

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

#### 8.4 - AZIONE 214.4 - CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

#### Intensità dell'aiuto

L'aiuto annuale è pari a 300 euro/ha per superfici convertite ex novo.

# 8.5 - AZIONE 214.5 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE.

#### Intensità dell'aiuto

Il premio annuo, erogato su base forfettaria, commisurato alla superficie destinata all'impegno, è previsto come segue:

- per gli interventi di cui ai precedenti punti da 1 a 4, 0,20 euro/mq;
- per gli interventi di cui ai punti 5 e 6 0,15 euro/mq

In ogni caso il premio massimo erogabile è di 450 euro/ha da calcolarsi sulla base dell'intera SAU aziendale.

#### 8.6 - AZIONE 214.6 - COLTIVAZIONI A PERDERE

#### Intensità dell'aiuto

L'aiuto annuale, commisurato alla superficie destinata all'impegno, è di 270 euro/ha

Il premio è ridotto a 210 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la coltivazione a perdere è una coltura autunno-vernina.

Sono esclusi dal sostegno della presente Azione i concessionari delle aziende faunistico venatorie.

#### 8.7 - AZIONE 214.8.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE"

#### Intensità dell'aiuto

La presente Azione prevede, a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di un aiuto pari a **Euro 200/UBA** (Unità di Bestiame Adulto), da erogarsi annualmente, per l'intera durata del settennio di impegno. L'indice di conversione dei capi animali in UBA è riportato nella tabella di cui all'articolo n. 3 del presente Avviso nella sezione - disposizioni comuni a tutte le Azioni.

Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda e può essere relativo anche a frazioni di UBA.

La consistenza minima degli animali da assoggettare ad impegno dovrà essere almeno pari a 0.5 UBA.

#### 8.8 - AZIONE 214.9.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE"

#### Intensità dell'aiuto

L'Azione prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle tipologie di intervento previste, la corresponsione di aiuti da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo settennale di impegno.

Il premio viene erogato annualmente secondo quanto di seguito indicato.

- 1) Nel caso di beneficiari che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda, vegetali delle varietà locali, elencate nell'allegato 8 del presente Avviso, al fine di produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione secondo uno specifico disciplinare elaborato dall'ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale, il premio annuale è di 300 euro/ha per i cereali e le altre colture seminative elevato a 600 euro/ha per le colture ortive, e 900 euro/ha per le colture arboree e per le altre colture perenni specializzate. Nel caso di piante isolate di specie arboree, fino a un numero massimo di 5 piante per azienda e varietà, il premio è di 90 euro/pianta. Nelle more della pubblicazione dei disciplinari, i beneficiari che si impegnino a produrre sementi e/o materiali di moltiplicazione accedono alle agevolazioni previste al punto successivo per la coltivazione *in situ*/in azienda.
- 2) Nel caso di beneficiari che coltivino *in situl*in azienda vegetali delle varietà locali elencate nell'allegato 8 del presente Avviso, il premio annuale è di 250 euro/ha per i cereali e le altre colture seminative, elevato a 500 euro/ha per le colture ortive e di 800 euro/ha per le colture arboree e per le altre colture perenni specializzate.
  - Nel caso di piante isolate di specie arboree, fino a un numero massimo di 5 piante per varietà, il premio è di 70 euro/pianta.

#### 8.9 - AZIONE 214.11- CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA.

#### Intensità dell'aiuto

Gli importi annui erogabili per le superfici assoggettate ad impegno sono:

- impegni a) e c) assunti singolarmente: 100 euro/ha;
- impegni combinati a) + b) + c): 250 euro/ha;
- impegno a) + impegno b): 150 euro/ha;
- impegno b) + impegno c): 150 euro/ha.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'Azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	coefficiente di regressione
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15%
Da 100,01 a 150 ettari	-20%
Da 150 a 200 ettari	-25%
Oltre 200,01 ettari	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da considerare per il calcolo della riduzione percentuale deve essere considerato il premio medio unitario (vedere esempio per la Azione 214.2).

L''azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

# ARTICOLO 9 Criteri di ammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- o presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- o con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- o presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 796/04;
- o le domande ritenute irricevibili.

# ARTICOLO 10

# Valutazione ed istruttoria delle domande

#### 10.1 Istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004 e richiamate al precedente articolo 6 del presente avviso;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle

istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'ammissibilità delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro sei mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.assagri.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- > ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

#### 10.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di sette annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

#### **ARTICOLO 11**

#### Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per l'attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento. Pertanto per gli impegni che transitano da precedenti programmazioni comunitarie come anche le domande di aiuto ammissibili raccolte nell'anno 2007 in attuazione del bando ad "apertura condizionata" di cui alla DGR 531 del 10/04/2007 ed alle Determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 1704 del 12 luglio 2007 e n. 1753 del 23 luglio 2007, sono finanziate senza che sia necessario procedere alla predisposizione di specifiche graduatorie di ammissibilità.

Per l'annualità 2008 è assegnato uno stanziamento complessivo si euro 8.500.000, 00, per la copertura finanziaria del primo anno di impegno di domande di aiuto.

Il montante finanziario così determinato è ripartito tra le diverse azioni nel rispetto del prospetto che segue:

AZIONE	RISORSE	Percentuale di
	<b>FINANZIARIE</b>	risorse assegnate
		(%)
214.1 "Produzione integrata"	170.000	2
214.2"Agricoltura Biologica"	6.587.500	77.5
214.3 "Gestione del suolo"	195.500	2.3
214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli"	323.000	3.8
214.5 "miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"	255.000	.3
214.6 "coltivazione a perdere"	127.500	1.5
214.8 "tutela della biodiversità agraria animale"	298.000	3.4
214.9 "tutela della biodiversità agraria vegetale"	85.000	1
214.11 "conservazione ed incremento della sostanza organica"	467.500	5.5
Totale	8.500.000	100

Di tale ripartizione si dovrà tener conto nel caso in cui sia necessario procedere alla formazione di graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie saranno distinte per Azione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna Azione.

Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa Azione, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti Azioni, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.

Si specifica che le domande di aiuto/pagamento che prevedono l'adesione a diverse Azioni della Misura ma con impegni non sincronizzati, dovranno essere valutate in maniera distinta qualora una o più delle Azioni incluse nella domanda è relativa ad un impegno iniziale di I annualità. In questo caso, infatti, tali impegni iniziali dovranno essere ricondotti alle disposizioni che regolano le domande di aiuto e quindi, se del caso inseriti nelle graduatorie di ammissibilità, a differenza degli impegni in itinere per i quali si applicano le disposizioni delle domande di pagamento.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna Azione, riportati nelle tabelle che seguono. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

Azione 214.1 "Produzione Integrata"

CRITERI DI SELEZIONE					
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO	
*				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RLA	1 IN	Domande presentate nell'ambito di "approcci coordinati"		51	
PRIORITA' RELATIVE PER LA MODALITA' DI ADESIONE ALL MISURA	2 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con le azioni 214.8.a e 214.9.	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.1 e	49	
PRIORITA' MODALITA'	3 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.	contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 2 IN e 3 IN.	40	
PU	INTEGGIO MASSIMO	ATTRIBUIBILE PER PRIORITA	A' RELATIVE	100	

Azione 214.2 "Agricoltura Biologica"

		CRITERI DI SELEZION	NE :	
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 Bi	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola	45
	2 Bi	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1Bi esclude la priorità 2Bi	40
ONE MISURA	3 Bi	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"	La priorità è attribuita se l'operazione è inserita in un "approccio coordinato di area" come definito nel paragrafo "localizzazione" della scheda di misura riportata nel PSR 2007/2013 del Lazio	30
ATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	4 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" o 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono	10
E PER MODAI	5 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.	di aderire alla presente azione 214,2 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere	8
PRIORITA' RELATIV	6 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 4Bi, 5Bi, 6Bi.	, 5
	7 Bi	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	15
Dt:	NTECCIO MASSIMO	ATTRIBUIBILE PER PRIORITA	A' RELATIVE	100

Azione 214.3 "Gestione del suolo"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE PER INTERVENTO A)	1 GS	intervento a) "inerbimento impianti arborei": aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola	55
PRIORITA' TI RELATI INTERV	2 GS	intervento a) "Inerbimento impianti arborei" - aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 o nelle Aree Naturali Protette	assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà	50
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE PER INTERVENTO B)	3 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati Intervento b)	assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. I punteggi sono attribuiti in funzione della tipologia di intervento, tenendo conto che la priorità 1GS esclude la priorità 2GS, e la	45
	4 GS	"vegetazione di copertura"' - Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	priorità 3GS esclude la priorità 4 GS	40
ATIVE PER INTERVENTO B)		Intervento b) "Vegetazione di copertura" - aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media superiore alle percentuali rirpotate nella colonna	Pendenza media tra il 10% e il 20%	15
PRIORITA' RELATIVE PEF	5 GS	"indicatore". Tale priorità, applicabile per la tipologia di intervento b), è attribuita per le aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva come risultante dal fascicolo	Pendenza media superiore al 20%	25
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIEN DA	6 GS	Aziendale  Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica		30
PUNT	TEGGIO MASSIMO A	ATTRIBUIBILE PER PRIO	PRITA' RELATIVE	100

Azione 214.4 "conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
LATIVE	1 CS	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola	60
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	2 CS	aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnato in funzione dell'area ove ricade l maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1Bi esclude la priorità 2Bi	65
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	3 CS	Presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi previsti per l'accesso alla misura		35
	NTEGGIO MASSIMO	ATTRIBUIBILE PER PRIORITA	' RELATIVE	100

Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	1 PA	Domande presentate nell'ambito di un " approccio coordinato di area"		30
RITORIALI	2 PA	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno.	40
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	3 PA	aziende ricadenti in aree nel sistema delle aree protette regionali, con esclusione dei siti della rete Natura 2000	Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnato in funzione dell'area ove ricade l maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 3 PA esclude la priorità 3 PA	45
A DI	4 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 1) (siepi)	eserade la priorita 3 171	25
PRIORITA' RELATIVE PER TIPOLOGIA DI IMPEGNO	5 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 2) (alberi sparsi o macchie di campo)	Per l'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità concernenti la	20
	6 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 3) (boschetti)	tipologia di intervento si tiene conto della prevalenza della superficie	15
	7 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 4) (fasce inerbite)	assoggettata ad impegno. Può essere attribuita una sola tra le priorità da 4 PA	15
	8 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 5) (stagni e laghetti)	a 9 PA	15
	9 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 6) (fascia di rispetto)		10
PUN	TEGGIO MASSIMO	ATTRIBUIBILE PER PRIORIT.	A' RELATIVE	100

Azione 214.6 "coltivazioni a perdere"

CRITERI DI SELEZIONE					
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO	
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	1 Cp	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. I punteggi attribuiti per le priorità di cui ai codici 1 CP, 2 Cp, 3 Cp non sono tra loro compatibili e cumulabili	45	
	2 CP	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);		30	
	3 CP	Oasi di tutela, zone di ripopolamento e cattura, ove non è consentito l'esercizio venatorio, così come individuati nel "Piano faunistico venatorio regionale"		60	
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	4 CP	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.6 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente	10	
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	5 CP	Aziende che praticano l'agricoltura biologica (reg. CE n. 2092/91)		30	
PUNT	TEGGIO MASSIMO A	TTRIBUIBILE PER PRIOR	ITA' RELATIVE	100	

Azione 214.8.a "tutela della biodiversità agraria animale"

		CRITERI DI SELEZIONE	C	
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	. 1	Aziende che praticano allevamenti in situ ed allevamenti ex situ definiti "reliquia" (numero dei capi inferiore a 100)		30
	. 2	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	8
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	3	Consistenza aziendale di almeno una razza uguale o superiore al 5% del numero di femmine a livello UE della stessa razza riportato nell'allegato 6		3
TA' RI		Minore numerosità della razza, espressa in numero di femmine a livello UE riportata nell'allegato 6	Consistenza inferiore a 50	50
PRIORI			Consistenza compresa tra 50 e 200	30
LTRE	4		Consistenza compresa tra 200 e 450	20
¥			Consistenza compresa tra 450 e 1300	10
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	5	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.8 con altre azioni della misura	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.8 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili.	4
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	6	Domande ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		5
PU	NTEGGIO MASSIMO	ATTRIBUIBILE PER PRIORI	TA' RELATIVE	100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale"

		CRITERI DI SELEZIO	NE	
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
'A' DI	1 Bv	Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. CEE 2092/91)		20
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	2 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - ALTO RISCHIO		80
RELATIVE PER MO ADESIONE MISURA	3 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 MEDIO RISCHIO	Può essere attribuita una sola tra le priorità 2 BV, 3 BV, 5 BV	59
PRIORITA	4 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - BASSO RISCHIO		38
PU	NTEGGIO MASSI	MO ATTRIBUIBILE PER PRIOR	ITA' RELATIVE	100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

Azione 214.11 "Sostanza Organica"

CRITERI DI SELEZIONE					
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO	
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 So	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad	40	
	2 So	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e perfanto la priorità	40	
	3 So	Aziende ricadenti aree sensibili come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)	prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. Può essere attribuita una sola tra le priorità 1So, 2 So e 3 So	40	
PRIORITA' SPECIFICHE	7 So	aziende con una prevalenza di appezzamenti in pendenza Tale priorità è attribuita alle aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in	Pendenza media tra il 5% e il 10%	10	
		rapporto alla SAU complessiva, è compresa negli intervalli riportati nella colonna "indicatore"	Pendenza media oltre il 10%	15	
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	4 So	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"		35	
	5 So	Aziende che prevedono la contestuale adesione alle tre tipologie di impegno previste nell'azione (Fertilizzazione organica + colture intercalari da sovescio + rotazione colturale)	Può essere attribuita una sola tra	10	
	6 So	Aziende che aderiscono all'impegno c) "Rotazione colturale"	le priorità 5 So e 6 So	5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ITEGGIO MASSIM				

I punteggi indicati per ciascun criterio di selezione sono cumulabili ed il relativo punteggio può essere sommato, fatte salve le eccezioni previste nella corrispondente colonna "indicatore".

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico –amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- o ditta individuale : età anagrafica del titolare
- o società di persone: età del socio più giovane
- o società di capitale: età del socio amministratore
- o società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'**imprenditore agricolo** o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

## **ARTICOLO 12**

#### Controlli e sanzioni.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1975/2006, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti









# REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

# PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214 "Pagamenti agroambientali"

AVVISO PUBBLICO Annualità 2008

# **ALLEGATO 1**

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE NORME OBBLIGATORIE PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

# REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE NORME OBBLIGATORIE PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale sono quelli riportati nel capitolo 5.3.2. "Asse II miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del PSR 2007/2013, in corrispondenza del paragrafo "Informazioni comuni ad alcune Misure ai fini dell'Art. 39, Paragrafo 3, del Regolamento"., come di seguito richiamati:

## REQUISITI IN MATERIA DI FITOFARMACI

Con il d.lgs 17 marzo 1995 n. 194 l'Italia si è uniformata alla direttiva 91/414/CEE che norma l'emissione in commercio dei prodotti fitosanitari, disciplinandone l'applicazione con il D.P.R 23 aprile 2001 n. 290. Con la D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 - supplemento ordinario n. 5 la Regione Lazio ha approvato il "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, molto tossici, e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del DPR n. 290 del 23/04/2001". Nel regolamento sono inoltre contenute le procedure per l'effettuazione dei corsi di formazione d'intesa con le aziende unità sanitaria locale, con l'obiettivo della tutela della salute dell'operatore e dei cittadini, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni agricole. Gli obiettivi dell'apprendimento, fissati dal regolamento, sono diretti alla comprensione dei fattori interagenti tra azienda agricola e ambiente naturale, comprensione delle tecniche di controllo delle avversità biotiche, comprensione di varie tipologie di gruppi chimici e delle modalità di acquisto e di manipolazione dei prodotti fitosanitari, comprensione dei rischi connessi all'uso ed alla detenzione dei prodotti fitosanitari, comprensione delle modalità di esecuzione dei trattamenti, conoscenza delle norme che regolano l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari, conoscenza delle metodologie innovative nell'uso e nella distribuzione dei fitofarmaci, nuove metodologie di difesa fitosanitaria. Il regolamento dispone infine l'uso a supporto delle attività didattiche delle Collane dei Servizi di Sviluppo Agricolo concernenti:

- Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
- > Guida al corretto impiego delle macchine per la difesa delle colture;
- Guida alla sicurezza in agricoltura.

Gli obblighi e i vincoli relativi ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci derivano dalle sopra richiamate normative e sono di seguito riepilogati secondo la classificazione richiesta dal reg. CE n. 1974/2006:

# Obbligo di possedere una licenza

L'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, nocivi e relativi coadiuvanti, è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Possono ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa, le persone che hanno, compiuto il 18° anno di età, frequentato un corso di preparazione e aggiornamento, ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

#### Obbligo di formazione

L'art. 27 del succitato DPR n.290/01 prevede l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro i quali intendono impiegare i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

#### Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle seguenti norme: